

CERTIFICATI VERDI: INFORMATIVA SULLA RICHIESTA DI APERTURA DI CONTI PROPRIETA' "VINCOLATI" PER IL DEPOSITO DEI CERTIFICATI VERDI

Premessa.

Il Ministero delle Attività Produttive con lettera prot. 259184 del 4 agosto 2003 ha invitato il Gestore del sistema elettrico (GRTN) ad adottare ulteriori modalità gestionali nell'ambito della contrattazione dei Certificati Verdi (CV), al fine di garantire, alle società che erogano finanziamenti ai produttori di energia elettrica qualificati mediante la stipula di contratti di leasing, l'adempimento degli obblighi derivanti al Produttore dalla conclusione del contratto di finanziamento. Tale garanzia può essere assicurata anche mediante una idonea gestione operativa dei CV associati all'impianto.

Il GRTN ha pertanto predisposto una procedura per l'apertura e la gestione dei conti proprietà cd. "vincolati" che limita la garanzia dei finanziamenti a quelli concessi alle società di leasing.

Successivamente il GRTN, accogliendo le sollecitazioni pervenute dagli operatori del settore e dopo aver effettuato una consultazione sull'argomento con le principali associazioni dei produttori, al fine di incrementare lo sviluppo delle fonti rinnovabili e gli investimenti di settore e agevolare i produttori nell'accesso ai finanziamenti necessari per la realizzazione e/o gestione degli impianti, ha ritenuto utilizzare la medesima procedura anche nel caso di finanziamenti che non derivino da un contratto di locazione finanziaria.

Pertanto, su richiesta del produttore titolare di un impianto di produzione qualificato dal GRTN come alimentato a fonte rinnovabile, il GRTN provvederà all'apertura di un conto proprietà "vincolato" anche a garanzia di soggetti diversi dalle società di leasing (ad es. banche) che finanziano l'attività di produzione di energia e che, per effetto del diverso schema di finanziamento applicato, non sono proprietari dell'impianto di produzione.

Procedura.

Ai sensi del presente documento valgono le definizioni riportate nel Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico di cui al Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2003 (Disciplina) e nei Decreti Ministeriali del 24 ottobre 2005.

In particolare si intende che :

- il conto proprietà aperto dal GRTN, su cui è depositato il numero di CV emessi a favore del Produttore e a cui è associato un codice identificativo univoco, è intestato esclusivamente al Produttore che è l'unico ad avere titolo a chiedere al GRTN l'emissione di CV;

- sono ammessi a partecipare alla sede di contrattazione dei CV organizzata dal Gestore del mercato elettrico (di seguito GME) esclusivamente i soggetti indicati all'art. 82 della Disciplina, con esclusione pertanto delle società finanziatrici;
- il Produttore, ossia la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto, ammesso a partecipare alle sessioni di borsa per la contrattazione dei CV organizzate dal GME, è tenuto a rispettare senza alcuna condizione o riserva la Disciplina e le Disposizioni tecniche di funzionamento adottate dal GME e pubblicate sul sito Internet del medesimo, nonché le eventuali successive modifiche ed integrazioni di tali atti e documenti.

I produttori qualificati titolari di impianti che intendono richiedere l'apertura di un conto proprietà "vincolato", vale a dire le cui transazioni sono condizionate al consenso e all'informazione della società finanziatrice, devono inviare al GRTN una copia dell'Accordo sottoscritto dal Produttore e dalla società finanziatrice, contenente:

- l'impegno del Produttore ad operare transazioni di CV, sia mediante contratti bilaterali, sia mediante la partecipazione alla sede di contrattazione dei CV organizzata dal GME, previa informativa e consenso scritto da rilasciare al GRTN da parte della società finanziatrice;
- l'impegno della società finanziatrice a comunicare al GRTN, secondo le indicazioni di cui alla presente procedura, il proprio consenso per la conclusione delle transazioni sia mediante contratti bilaterali, sia mediante la partecipazione alla sede di contrattazione dei CV organizzata dal GME;
- l'esonero di responsabilità del GRTN e del GME, per le ipotesi di comportamenti tenuti dalle Parti che possano compromettere il buon esito delle transazioni secondo la formula di seguito indicata:

“Le Parti riconoscono che non sussisterà per il GRTN ed il GME alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti del GRTN e GME, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o del mancato conseguimento di utili.”

- esclusivamente per le società di leasing l'impegno a comunicare al GRTN l'eventuale risoluzione del contratto di leasing, nonché, in conseguenza di tale circostanza, l'eventuale subentro nella titolarità dell'impianto e del conto proprietà ad esso correlato di un nuovo produttore.

Al ricevimento della copia dell'Accordo il GRTN provvede all'apertura di un "conto proprietà" intestato al solo Produttore ove sono depositati i CV di cui sia richiesta l'emissione; il conto proprietà è vincolato a favore della società finanziatrice e l'esecuzione di tutte le transazioni è subordinata all'informazione e al consenso rilasciato dalla società finanziatrice.

In particolare:

- nel caso in cui un Produttore qualificato intenda concludere contratti bilaterali per la compravendita di CV, la validazione della transazione da parte del GRTN, con contestuale trasferimento dei CV dal conto del venditore al conto dell'acquirente, avverrà solo previa verifica della disponibilità dei CV sul conto intestato al Produttore/venditore e del consenso ad effettuare l'operazione rilasciato dalla società finanziatrice. A tal fine, essa sarà abilitata – mediante il rilascio di user-id e password - alla mera consultazione del conto proprietà e al rilascio del consenso, attraverso la procedura web realizzata dal GRTN;
- nel caso in cui un Produttore qualificato intenda partecipare alle negoziazioni nella sede di contrattazione dei CV organizzata dal GME, la società finanziatrice dovrà inviare al GRTN, entro due giorni lavorativi precedenti la sessione di mercato il cui accesso si intende autorizzare, una comunicazione contenente il proprio consenso a che il Produttore effettui proposte di negoziazione in vendita a valere sul "conto proprietà vincolato" ad esso intestato.

La comunicazione di consenso da parte della società finanziatrice è rilasciata al GRTN "una tantum" fatta salva la facoltà di revoca espressa da notificarsi entro due giorni lavorativi precedenti la sessione di mercato il cui accesso si intende negare. Resta inteso che non si darà accesso a successive sessioni di mercato sino a nuova comunicazione di consenso.

Sia la comunicazione di consenso che la comunicazione di revoca del consenso da parte della società finanziatrice devono essere anticipate al GRTN per fax al numero 06.8011.2047 o per e-mail all'indirizzo certificati.verdi@grtn.it